

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1699 DELLA COMMISSIONE**del 22 settembre 2021****che modifica l'allegato VIII del regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda il modello di certificato sanitario per i movimenti di partite di sottoprodotti di origine animale provenienti da zone soggette a restrizioni istituite per la prevenzione e il controllo di determinate malattie elencate****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 146, paragrafo 2,visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 5, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione ⁽³⁾ stabilisce le misure di attuazione per le norme sanitarie e di polizia sanitaria relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti da essi derivati di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009, anche per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari e le condizioni che disciplinano le modalità secondo le quali tali certificati accompagnano le partite di tali prodotti.
- (2) L'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1069/2009 prevede restrizioni di polizia sanitaria generali relative alla spedizione di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati di specie sensibili da aziende, stabilimenti, impianti o zone soggetti a restrizioni a norma della legislazione dell'Unione in campo veterinario o a causa della presenza di una malattia trasmissibile grave che figura nell'allegato I della direttiva 92/119/CEE ⁽⁴⁾. Tale direttiva è stata abrogata e sostituita dal regolamento (UE) 2016/429 a decorrere dal 21 aprile 2021. Il regolamento (UE) 2016/429 introduce, tra l'altro, un nuovo insieme di norme per la prevenzione e il controllo di determinate malattie.
- (3) Il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione ⁽⁵⁾ stabilisce norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate. L'articolo 22, paragrafo 5, di tale regolamento delegato prevede che i sottoprodotti di origine animale provenienti da una zona soggetta a restrizioni istituita dove è stato confermato un focolaio di una malattia di categoria A al fine di prevenire un'ulteriore diffusione della malattia, e spostati al di fuori di essa, devono essere accompagnati da un certificato sanitario rilasciato da un veterinario ufficiale in cui si dichiara che essi sono autorizzati ad essere spostati dalla zona soggetta a restrizioni alle condizioni stabilite dall'autorità competente in conformità alla parte II, capo II, di tale regolamento delegato.

⁽¹⁾ GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1.

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1).

⁽⁴⁾ Direttiva 92/119/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini (GU L 62 del 15.3.1993, pag. 69).

⁽⁵⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64).

